

Prot.: 208690/RU

Roma, 22 giugno 2021

A: ESERCIZI DI VICINATO,
FARMACIE E PARAFARMACIERIVENDITE DI GENERI DI
MONOPOLIO

ANAFE

UNIECIG

ASSOCIAZIONE ITALIANA
TABACCAI FEDERAZIONE
ITALIANA TABACCAI

ASSOTABACCAI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
TUTTE

OGGETTO: ESERCIZI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DEI PLI: DISCIPLINA TRANSITORIA DEI SOGGETTI GIÀ TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE. REQUISITI SOGGETTIVI. INFORMATIVA

Come noto, con determinazione direttoriale prot. n. 92923/RU del 29 marzo 2021 è stata definita la nuova disciplina relativa alle modalità di vendita dei prodotti liquidi da inalazione, in attuazione dell'art. 62 quater comma 5 bis del d.lgs. 504/1995 - come modificato dalla legge di bilancio 2021- che attribuisce ad ADM, nell'ambito dei propri poteri di regolazione del settore, la definizione, a mezzo di apposito provvedimento, delle modalità di svolgimento dell'attività di distribuzione al dettaglio dei prodotti in parola.

La citata disposizione normativa prevede, infatti, che: *“Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di*

monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività."

La novella legislativa dispone, tra l'altro, che i soggetti autorizzati alla vendita di pli debbano possedere i medesimi requisiti soggettivi previsti per i rivenditori di generi di monopolio (art. 6 l. 1293/1957). Conseguentemente ed in attuazione di quanto *ex lege* disposto, l'art. 1 comma del citato provvedimento direttoriale stabilisce che non può svolgere attività di vendita al pubblico dei pli chi versati in taluna delle situazioni soggettive ivi elencate; il successivo art. 2 comma 3 dispone che all'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, allegata la dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza di taluna delle cause di cui all'art. 1 comma 2.

Ciò posto, si rende noto che è stata emanata apposita determinazione direttoriale che - a parziale modifica di quanto precedentemente stabilito - dispone, per i soggetti già autorizzati sulla base della pregressa disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018 alla vendita al dettaglio dei prodotti liquidi da inalazione, la non applicazione, **esclusivamente** per la durata residua del rapporto autorizzatorio, dei requisiti *ex novo* previsti - in attuazione del citato art. 62 quater comma 5 bis - dall'art. 1 della determinazione direttoriale prot. n.92923/RU del 29 marzo 2021 in senso difforme dalla previgente disciplina, ferma restando la valutazione degli stessi in sede di rinnovo. Ciò sulla base di un'interpretazione della disposizione in aderenza ai principi ordinamentali di ragionevolezza, correttezza e buona fede dell'azione amministrativa, di tutela del legittimo affidamento, nonché alla luce del contenzioso giurisdizionale formatosi al riguardo.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che i soggetti già titolari di autorizzazione sono, comunque, tenuti a rendere la dichiarazione di impegno di cui all'art. 2 comma 4, ad osservare quanto prescritto dall'art. 3, nell'ipotesi di nomina del delegato alla gestione, e dal successivo art. 4 comma 8 in tema di obbligo di apposizione di insegna.

Ciò precisato, i provvedimenti di revoca/decadenza dell'autorizzazione- eventualmente già adottati e fondati sulla carenza di requisiti soggettivi *ex novo* previsti dall'art. 1 della determinazione in parola, andranno tempestivamente ritirati in autotutela al fine di prevenire o di abbandonare eventuali contenziosi giurisdizionali.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna